

www.ilssole24ore.com

MASTER NORME E TRIBUTI
10ª EDIZIONE - da gennaio a maggio 2014

SISTEMA INTEGRATO DI FORMAZIONE CONTINUA

GRUPPO 24 ORE

www.ilssole24ore.com

MASTER NORME E TRIBUTI
10ª EDIZIONE - da gennaio a maggio 2014

SISTEMA INTEGRATO DI FORMAZIONE CONTINUA

GRUPPO 24 ORE

DOMANI SULLE PAGINE DEL SOLE 24 ORE

TELEFISCO 2014
Torna l'Imu sui beni merce
► in Norme e tributi

POLITICHE ABITATIVE
Casa, le strade possibili per gli acquisti agevolati
► in Norme e tributi

5
Gli strumenti a sostegno delle locazioni per le fasce deboli

L'ESPERTO RISPONDE
I controlli sugli appalti tra soggetti privati
► in allegato

Telefisco 2014. L'agenzia ha ribadito che il segreto viene meno solo in caso di mancato pagamento dell'imposta di bollo

Indagini finanziarie, resta lo scudo

La verifica non obbliga l'intermediario a fornire dettagli sulle operazioni effettuate

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

I conti scudati e segreti vanno comunicati nel flusso periodico delle informazioni all'Anagrafe dei rapporti ma, in caso di indagini finanziarie l'intermediario non deve fornire ai verificatori il dettaglio delle operazioni contenute in detti conti. Nel corso di Telefisco 2014 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 31 gennaio), l'agenzia delle Entrate ha precisato quali siano le comunicazioni che gli intermediari depositari di conti scudati devono effettuare, chiarendo indirettamente anche il rapporto esistente tra Anagrafe dei conti e indagini finanziarie. La precisazione segue le indicazioni fornite lo scorso 9 agosto 2013 con un comunicato stampa dell'Amministrazione finanziaria avente ad

e quindi l'esistenza o meno del conto segreto, ma può essere eventualmente opposta all'Amministrazione finanziaria all'atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto e, quindi, in caso di indagini finanziarie. Nel corso di Telefisco 2014, l'agenzia delle Entrate ha avuto modo di tornare sul tema in risposta al quesito di un lettore che chiedeva di individuare il momento in cui deve intendersi decaduto il regime di riservatezza nel caso in cui all'intermediario non venga fornita la provvista per il pagamento dell'imposta di bollo speciale dovuta sulle somme oggetto di rimpatrio, fisico e giuridico, ancora detenute in conti segreti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.


Se il contribuente non fornisce la provvista per il pagamento dell'imposta annuale, la riservatezza si perde dall'inizio dell'anno di riferimento. Ad esempio, il mancato versamento dell'imposta entro il 16 luglio 2014 fa venire meno la riservatezza dal 1° gennaio 2014. Di conseguenza gli intermediari dovranno tempestivamente rettificare eventuali risposte negative alle indagini finanziarie fornite nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di versamento sul presupposto della sussistenza della garanzia dell'anonimato, che retroagisce ed opera dall'inizio dell'anno di riferimento, impone perciò agli intermediari di comunicare anche la consistenza dei conti segreti oggetto di indagini finanziarie. Ciò significa che gli intermediari devono tenere memoria delle richieste di indagini finanziarie ricevute e, laddove relative anche a conti scudati, verificare che non sia venuta meno la riservatezza per il mancato pagamento dell'imposta di bollo speciale. Solamente quando si perde l'anonimato il contenuto dei conti segreti può rilevare ai fini delle indagini finanziarie. Ciò conferma come le comunicazioni e le informazioni contenute nell'Anagrafe dei conti sono funzionali solo alla predisposizione delle liste selettive dei contribuenti ma non sono mai di per sé consultabili ed utilizzabili per realizzare indagini finanziarie.

IL CHIARIMENTO

Se il contribuente non fornisce la provvista per l'imposta, la riservatezza viene meno dall'inizio dell'anno di riferimento

oggetto le modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari. In sede delle Entrate avevano chiarito come tutti i conti sono comunicati in maniera indistinta all'Anagrafe. Nel flusso vanno quindi inclusi anche i conti scudati con evidenza degli importi dei saldi e dei totali "dare e avere" delle movimentazioni di periodo.

Per l'Agenzia il ricomprendere nella comunicazione anche i conti scudati, oltre a garantire un migliore livello di elaborazione delle liste selettive dei contribuenti a maggiore rischio di evasione, non incide sul principio di riservatezza, in quanto il trattamento delle informazioni scudate avviene tramite un algoritmo e senza alcuno intervento umano. A tale proposito, la stessa Agenzia delle Entrate con la circolare 18/E del 4 aprile 2007 aveva già chiarito come tra i rapporti da comunicare all'Archivio andavano compresi anche quelli relativi all'emersione di attività detenute illecitamente all'estero. Il regime di riservatezza non rileva infatti ai fini della comunicazione all'Anagrafe



Voluntary disclosure. Il chiarimento dell'Economia

Rientro capitali con test antiriciclaggio

Ranieri Razzante

Nessuno sconto antiriciclaggio per la voluntary disclosure. È l'Economia a chiarirlo con una circolare, protocollo DT 8624 del 31 gennaio 2014. Sulla «Gazzetta Ufficiale» 23 del 29 gennaio 2014 è stato pubblicato il Dl 4 del 28 gennaio con le disposizioni finalizzate ad incrementare il contrasto all'evasione fiscale e l'efficienza dell'amministrazione finanziaria.

Fra i passaggi salienti del decreto vi è quello riguardante la disciplina della cosiddetta voluntary disclosure, vale a dire una richiesta spontanea avanzata dal contribuente all'Amministrazione fiscale per la regolarizzazione di capitali non dichiarati e detenuti all'estero.

In sostanza, l'amministrazione fiscale concede la possibilità a chiunque abbia trasferito capitali all'estero - per sottrarli all'imposizione statale - di dichiararne l'esistenza regolarizzandoli, ovviamente a titolo oneroso, evitando così le ben più pesanti sanzioni, amministrative o penali, comminate in caso di accertamento.

Nessuna deroga è ammessa

con riferimento all'applicazione della normativa a contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le esimenti previste dal decreto operano unicamente sul piano fiscale e, dunque, non dispensano i destinatari del decreto antiriciclaggio (Dlgs 231/07) dall'applicazione dei presidi in esso contenuti.

Fra i destinatari del decreto

I CONTROLLI

I professionisti obbligati all'adeguata verifica e all'eventuale segnalazione per il denaro o i beni di provenienza sospetta

o 231/07 vi sono anche intermediari e professionisti (ad esempio commercialisti e avvocati) candidati a ricevere le intenzioni per la voluntary disclosure.

Dunque, ribadisce il ministero dell'Economia l'applicazione delle norme del decreto non vale di per sé a qualificare come lecita la provenienza delle risorse o delle attività og-

getto di volontaria emersione, illegalmente detenute o stabilite all'estero.

Anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco resta immutato l'obbligo di attivare le procedure di adeguata verifica della clientela, incluso l'obbligo di identificazione del titolare effettivo e l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica nel caso in cui si ritenga elevato il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sotto ai capitali emersi.

Il ministero dell'Economia precisa che tali operazioni di rimpatrio dovranno essere monitorate nel caso in cui i capitali e i beni detenuti all'estero provengano da Paesi individuati dal Gafi - Gruppo di azione finanziaria internazionale - come ad alto rischio, cioè non cooperativi o lacune nel sistema normativo di prevenzione. Immutati restano gli obblighi di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette.

La regolarizzazione e la volontarietà dell'emersione, quindi, non cancellano l'eventuale provenienza da reato dei capitali rimpatriati, che sa-

ranno oggetto dei consueti approfondimenti e valutazioni antiriciclaggio.

Anche in assenza delle precisazioni del ministero dell'Economia sicuramente opportuno per rimarcare ai destinatari l'applicabilità della disciplina, l'antiriciclaggio non avrebbe fatto scottare agli evasori. Il decreto 231/07, difatti, impone ai propri obbligati di profilare i clienti, di conservarne e registrarne i dati, nonché di monitorare e valutare eventuali anomalie da segnalare all'Unità di informazione finanziaria.

Alla luce di quanto disposto dal decreto legge 4 e dal decreto legislativo 231/07, pertanto, laddove l'intermediario o il professionista interessati rilevano incongruenze fra il profilo di rischio del cliente e l'operazione di rimpatrio, avranno l'obbligo di valutare la possibilità di inoltrare una segnalazione.

L'aspetto premiale a fini fiscali della procedura non può concedere ulteriori privilegi rispetto all'eventuale provenienza illecita dei capitali oggetto di emersione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DIRITTO E IMPRESA

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini - Ceradi
A cura di Valeria Panzironi

Società estere, il tribunale è predestinato

di Cecilia Carrara

Il 24 dicembre 2013 è entrato in vigore il decreto legge "Destinazione Italia", ora in corso di conversione in legge. Contiene una serie di misure eterogenee, accomunate dallo scopo dichiarato di attrarre gli investimenti esteri in Italia.

L'articolo 10 del Dl attribuisce la «competenza inderogabile» per le controversie nelle quali sia parte una società straniera alle sezioni specializzate del Tribunale delle imprese di nove città, considerate principali nella distribuzione geografica nazionale.

Questa norma ripropone, seppure con portata più limitata, il contenuto dell'articolo 80 del Decreto del Fare, che è stato poi soppresso in sede di conversione perché fortemente osteggiato dalla magistratura e dalla classe forense. Se ne discosta tuttavia in relazione a tre punti: 1) porta da tre a nove il numero di tribunali individuati come inderogabilmente competenti: quelli di Bari, Catania, Cagliari, Napoli, Roma, Milano, Genova, Torino, Venezia; 2) non si applicherà a tutte le cause civili, ma solo a quelle che rientrano già nella competenza per materia dei Tribunali delle imprese; 3) l'articolo 80 del decreto del Fare si applicava alle sole controversie in cui fosse parte una società con sede all'estero che fosse priva, nel territorio italiano, di sedi secondarie con rappresentanza stabile, mentre la nuova norma si estende a tutte le società, in qualunque forma costituite, con sede all'estero, anche aventi sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia.

La riforma vuole offrire agli investitori stranieri la garanzia di poter "avere giustizia" in Italia dinanzi a tribunali specializzati. Tuttavia, la formulazione del decreto solleva importanti dubbi.

In primo luogo, appare censurabile la definizione della competenza come "inderogabile": è principio fondamentale e internazionalmente riconosciuto che, in materia commerciale, le parti possano stabilire convenzionalmente il fo-

ro di risoluzione delle controversie. Questa stessa definizione solleva l'ulteriore, importante dubbio, di cosa succeda nel caso in cui la società straniera venga chiamata in garanzia ovvero intervenga spontaneamente nel giudizio, non essendo invece fin dall'inizio né attore, né uno dei convenuti.

Ancora, cosa deve intendersi per «società, in qualunque forma costituite, con sede all'estero, anche aventi sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia»? La norma non specifica se si deve fare riferimento al mero criterio formale della sede legale o anche alla sede effettiva, ed è quanto mai curiosa la specificazione dell'irrelevanza di una "sede secondaria con rappresentanza stabile" in Italia.

Appare poi discutibile condizionare questa «competenza inderogabile» al fatto che una parte in causa sia una società, non trovando invece applicazione qualora l'investitore straniero non sia costituito in forma societaria. Ancora a monte, perché creare differenze a seconda che una delle parti sia una società con sede (anche solo formale?) all'estero?

Un ulteriore elemento di confusione è dato dall'individuazione dei fori competenti: non coincidono i criteri del di rispetto al provvedimento di rinvio delle competenze delle sezioni specializzate: ad esempio, il solo fatto che sia coinvolta una società straniera determina un'estensione "anomala" della competenza del Tribunale delle imprese di Catania (competente per tutta la Sicilia e la Calabria).

In conclusione, sarebbe bene che riforme così significative venissero proposte in maniera più ponderata. Come avviene altrove, sarebbe poi di estrema utilità per gli operatori poter beneficiare della competenza dei lavori preparatori, nella speranza che si possano meglio apprezzare le ragioni di alla base delle scelte del legislatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassa forense. Approvato il nuovo regolamento che interessa 80mila legali tra nuovi e vecchi iscritti

Avvocati senza reddito, contributo minimo ridotto

Patrizia Maciocchi

Per i somila avvocati che la legge forense obbliga all'iscrizione alla Cassa, l'ingresso nel mondo della previdenza costerà 700 euro l'anno. Con la stessa cifra è garantita la permanenza ai somila legali ora a rischio cancellazione perché non raggiungono il reddito dei 10mila e 300 euro l'anno. Un trattamento di favore che riguarderà i professionisti di qualunque età e non solo gli under 35.

È questo il regolamento che la Cassa forense ha votato venerdì scorso, con il primo risultato di sfoltire l'albo, facendo cancellare chi lo considerava un parcheggio pur facendo altro nella vita. Il numero degli iscritti ora obbligati ad approdare alla Cassa era, infatti, fino a poco tempo fa di 50mila. «I legali da iscriverne ora sono somila - spiega il presidente della Cassa forense Nunzio Luciano - Evidentemente l'idea di dover pagare pur svolgendo altre attività li ha indotti a fare marcia indietro». Oltre al contenuto del regolamento, per Lucia-

no è motivo di soddisfazione anche la velocità con cui è stato approvato. «Pur avendo terminato le elezioni l'1 gennaio scorso - sottolinea - siamo riusciti a portare a casa il grande risultato di mettere fine allo stato di incertezza in cui viveva la parte più debole dell'avvocatura. Il precedente Comitato aveva approva-

SOLIDARIETÀ

La quota è fissata a 700 euro fino a otto anni All'agevolazione possono accedere anche gli over 35

to l'articolo 7, noi siamo ripartiti da lì arrivando fino al dodicesimo e ultimo punto. Sono stati presentati circa 20 emendamenti, perché ogni delegato pensava a qualche modifica, le idee erano piuttosto variegate, ma alla fine possiamo dire che ha prevalso il buon senso».

Nel regolamento, che al più

presto sarà inviato al ministero, è previsto dunque per i somila un pagamento della metà del contributo minimo, pari a circa 700 euro, per i primi otto anni di iscrizione. Per i 30mila, a rischio cancellazione, la cifra è la stessa e il beneficio è riconosciuto sempre per un massimo di otto anni, da cui vanno però sottratti quelli già trascorsi dal giorno dell'iscrizione. Per tutti il versamento della metà del contributo minimo fa maturare sei mesi di contribuzione. Dopo gli otto anni, sperando in tempi migliori, la Cassa offre la possibilità di recuperare i contributi persi, c'è anche l'opportunità di fare l'iscrizione retroattiva con un termine che resta fermo a tre anni. «In questo momento di grande crisi economica - aggiunge Nunzio Luciano - abbiamo voluto dare un messaggio di speranza, soprattutto ai giovani avvocati, a cui consentiamo di pagare la metà con un riconoscimento in proporzione, come ci impone il dovere di guardare anche alla sostenibilità dell'ente. È il sistema



Presidente. Nunzio Luciano

dell'Inps con la differenza che l'Istituto di previdenza non dà la possibilità di rimettersi in pari per colmare il gap». Il regolamento "solidale" prevede anche un anno di esonero, che viene però riconosciuto in casi eccezionali e documentati. A questo si aggiungono interventi in favore delle donne avvocate in caso di maternità o adozione. Su un regolamento in grado di spianare la strada verso la pensione a tutti i legali in difficoltà a prescindere dell'età Luciano ci ha sempre sperato: «Anche se avevo preteso che la scelta ultima dipendeva dal Comitato ho sempre pensato che la barriera anagrafica andasse superata. Ora è fatta: grazie a una norma transitoria, in sede di prima applicazione, il limite dei 35 anni non è efficace. Abbiamo messo a punto una formula molto fluida. Diversamente io stesso avrei consigliato a un giovane costretto magari a pagare 3 mila euro l'anno, di cambiare strada o cancellarsi. Per fortuna non è andata così».

Lavoro. La copertura degli interventi per favorire le assunzioni

Per i disoccupati i fondi 2012

Le misure sperimentali per favorire l'assunzione di soggetti disoccupati trovano la copertura finanziaria, con enorme ritardo, anche per il 2012.

Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» 25 del 31 gennaio del decreto del ministero del Lavoro del 2 settembre 2013, sono stabiliti gli importi massimi a disposizione per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle misure sperimentali introdotte per l'anno 2010 dalla legge 191 del 2009.

Il decreto conferma il 2012, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali valgono anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Il decreto stanziava, per questo interven-

to, 6.132.079,00 euro.

Sono prorogati al 31 dicembre 2012 i benefici contributivi ai datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno 50 anni. Per questa misura sono stanziati, per il 2012,

FUORI TEMPO MASSIMO

Ufficializzati gli stanziamenti per le misure di sostegno si attende un provvedimento dell'Inps per il recupero dei bonus

769.453,38 euro. Il Dm finanziaria altresì la proroga, sempre per il 2012, della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno 35 anni di an-

zianità contributiva (37.506,17 euro) e il riconoscimento, a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile, di un incentivo pari all'indennità riconosciuta all' lavoratore e non ancora erogata (794.629 euro). È confermata, infine, la copertura per l'accredito contributivo integrativo riconosciuto ai percettori di misure a sostegno del reddito, privi di lavoro e con almeno 35 anni di anzianità contributiva, che accettino un'offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.

Ora, quanti pensavano di fruire delle misure, sperano che arrivino le istruzioni per il recupero.

M.R.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA